

PROROGA della CIGS per CESSAZIONE di ATTIVITA' IN FAVORE DI AZIENDE CON PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA (DL 109/2018 "Genova", art. 44, c.1 e conversione in L. 130/2018) DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS", art. 45 (convertito nella L. 106/2021)

agosto 2021

➔ Numero di mesi e periodo di possibile utilizzo:

dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 massimo 6 mesi di CIGS

➔ Condizioni:

- qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare **complessità**;
- previa stipula di un **ulteriore accordo aziendale** presso il MLPS, con la partecipazione del MISE e della Regione interessata.

NB Per le indicazioni operative si rinvia al messaggio Inps 4265/2018.

➔ Esoneri:

Anche le aziende che usufruiscono di questa proroga della CIGS, beneficiano dell'**esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr e del ticket licenziamento** già prevista per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (DL 109/2018, art. 43-bis, come modificato dal DL 103/2021, art. 4) - che ora varrà anche per il 2022, qualora le stesse abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e, ora, anche 2021.

L'Inps, ferme restando le indicazioni contenute nel messaggio 3920/2020, fornirà ulteriori indicazioni operative.